

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2094

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore dei religiosi e religiose che prestano attività lavorativa presso terzi

Seduta del 16 febbraio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente schema di disegno di legge tende ad eliminare una grave ed ingiustificabile anomalia esistente nell'ordinamento previdenziale e ad esaudire, nel contempo, l'aspirazione dei religiosi e religiose che, per l'attività lavorativa prestata, sono soggetti all'obbligo assicurativo per l'invalidità e vecchiaia e per la tubercolosi estendendo ad essi l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Detti religiosi con la legge 3 maggio 1956, n. 392, sono stati assoggettati alle assicurazioni sociali obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi anche nella ipotesi che le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'istituto religioso, cui appartengono i religiosi e le religiose occupati, e che la remunerazione delle prestazioni sia versata dal datore di lavoro all'istituto predetto.

Successivamente la legge 19 gennaio 1963, n. 15, con cui furono apportati miglioramenti alla disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, assoggettò i religiosi che lavorano anche a detta forma previdenziale.

Le citate disposizioni nulla prevedono per l'assicurazione di malattia, per cui si viene ora a verificare la situazione che detti lavo-

ratori soltanto all'atto del pensionamento possono acquisire il diritto all'assistenza di malattia in qualità di pensionati. Si determina così l'assurda situazione che soltanto alla cessazione della loro attività lavorativa, ma sempre in virtù del rapporto assicurativo costituito in dipendenza di essa con l'assicurazione per la invalidità e vecchiaia, il diritto all'assistenza di malattia sorge, e cioè quando detti religiosi abbandonano, per il verificarsi dell'evento della vecchiaia o della invalidità, il loro lavoro.

Per ovviare agli inconvenienti suesposti ed esaudire nel contempo le vive aspirazioni della categoria interessata, con l'articolo 1 del disegno di legge in esame viene disposto che l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è estesa in favore dei religiosi e religiose soggetti all'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 3 maggio 1956, n. 392, ovvero all'iscrizione alle Istituzioni di previdenza di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1956, n. 692.

Si è, infatti, potuto rilevare, in sede di applicazione di quest'ultima legge, concernente l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati, che l'inconveniente più avanti illustrato sussiste anche per quei religiosi che, prestando la loro opera presso enti i cui di-

pendenti non rientrano nel campo di applicazione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia, sono iscritti, per tale evento, presso altre istituzioni di previdenza ma non sono assicurati contro le malattie.

Per quanto poi concerne la determinazione dell'Istituto competente per l'assistenza di malattia ai religiosi di cui trattasi, viene disposto, con lo stesso articolo 1, che esso è l'I.N.A.M., salvo che i religiosi in questione non esplicino la loro attività presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali l'obbligo dell'assicurazione è previsto dalla legge presso un istituto diverso. Con tale disposizione si intende evitare che i datori di

lavoro interessati debbano istituire nuovi particolari rapporti con istituti di malattia diversi da quelli con i quali operano normalmente per il loro personale dipendente.

Con il successivo articolo 2 viene previsto che sia ai fini assistenziali, sia a quelli contributivi, si applicano ai religiosi le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso l'istituto al quale i religiosi stessi sono iscritti.

In particolare, in caso di iscrizione all'I.N.A.M., viene precisato che il settore di appartenenza è quello al quale risultano attribuiti i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa ai religiosi e religiose indicati dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, nonché a quelli soggetti all'iscrizione per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia presso Casse, Istituti od Enti in genere, di cui all'articolo 1, n. 2, della legge 4 agosto 1955, n. 692.

I religiosi e le religiose di cui al precedente comma sono iscritti ad Istituti, Enti o Casse gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie diversi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, qualora prestino la loro attività presso enti o datori di lavoro per i dipendenti dei quali l'obbligo dell'assicurazione predetta è previsto dalla legge presso uno di detti Istituti, Enti o Casse.

ART. 2.

Ai fini del trattamento assistenziale, nonché del versamento dei relativi contributi, si applicano per i religiosi e le religiose di cui al precedente articolo le norme in vigore per i lavoratori assicurati presso l'Istituto, Ente o Cassa di malattia al quale i religiosi stessi sono iscritti.

Per i religiosi e religiose iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il settore di appartenenza è quello al quale vanno attribuiti i lavoratori dipendenti dal datore di lavoro presso il quale i religiosi stessi prestano la loro opera.